Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 258 del 27 settembre 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 settembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Torino.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestanti il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (*titolo di studio e certificato medico*) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 342

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I^a^* - ROMA

Il sottoscritto
nato a . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Piemonte;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:

a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;

b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7660)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Milano.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico dèl sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 349

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio -
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Lombardia;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7661)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige (n. 1 posto), Veneto (n. 3 posti) e Friuli-Venezia Giulia (n. 1 posto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Venezia.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 352

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7662)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Genova.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 351

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. ,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data .

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Liguria;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7663)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna (n. 3 posti) e Toscana (n. 3 posti).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Bologna.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri ò dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 346

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria .

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7664)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche ed Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche (n. 1 posto) e Abruzzo (n. 1 posto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo in Ancona.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 347

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I^a^* - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n.
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) .

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo.

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) .
2) .
3) .
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7665)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Roma.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 348

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I^a^* - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Lazio;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) .
2) .
3) .
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7666)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Napoli.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestanti il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 345

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n.
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .

(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Campania;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7667)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia (n. 1 posto) e Basilicata (n. 1 posto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Bari.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 350

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di .)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7668)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Catanzaro.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato [illegible]lla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Uff[illegible]iale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì [illegible] agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 3[illegible]

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Minister[illegible] della pubblica istruzione - Direzione genera[illegible] del personale e degli affari generali ed am[illegible]ministrativi - Divisione I^a - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provinc[illegible] di)
il . e residen[illegible] in
(provincia di . .), [illegible] n.
chiede di essere ammesso al concors[illegible] per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del person[illegible]le della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le s[illegible]li degli uffici scolastici periferici della regione Calabria indetto con de[illegible]reto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria respon[illegible]abilità che:

1) ha diritto all'aumento del [illegible]imite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettor[illegible]li del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: , ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Calabria;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ;
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda c[illegible]pia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7669)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Palermo.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e saranno assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 343

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria . ,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Sicilia;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ,
2)
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:

a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;

b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7670)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti agli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli almeno di categoria C ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al n. 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo è di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli allegati alla domanda di cui al successivo articolo 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *C* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine, gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Cagliari.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestante il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà nominato, con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi e sarà assegnato ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1975
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 35

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di)
il . e residente in
(provincia di . .), via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi per sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) ,

5) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso , in data . .,

6) è in possesso della patente di guida di categoria .

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: , ,

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione Sardegna;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1)
2) ,
3) ,
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di studio* (fino a punti 15):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato, a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 8;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 1;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 3;

5) diploma di istituto secondario di 2° grado: punti 4.

(I punti di cui ai numeri 2), 3) e 4) non si cumulano fra di loro).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 0,50 per ogni anno, fino a punti 5;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,40 per ogni anno, fino a punti 4;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende, o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,30 per ogni anno, fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) *Titoli di preparazione professionale* (fino a punti 13):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2;

2) patente di guida:
a) alla patente di guida di tipo *D:* punti 3;
b) alla patente di guida di tipo *E:* punti 4;

3) per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli, montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 2 fino a punti 4.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato:

1) da diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) da attestati di frequenza ai corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da certificati rilasciati da scuole aziendali debitamente autorizzate.

Il candidato, infine, potrà comprovare il possesso della prescritta qualifica, esibendo copia autenticata del relativo estratto del libretto di lavoro o l'apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale del lavoro o dagli uffici di collocamento centrali o provinciali.

(7671)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(5651152/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.